

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 995-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ROSATI)

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

(V. Stampato Camera n. 1641)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - La convenzione Italia-URSS in materia di doppie imposizioni sui redditi, che attraverso la presente relazione la Commissione esteri propone di ratificare, rappresenta una disciplina particolare rispetto alla regola generale costituita dalla convenzione OCSE, alla quale si fa sempre riferimento.

Non accettando l'URSS il riferimento OCSE - a differenza di altri paesi dell'Est - si è reso necessario provvedere con un atto distinto. La mancata risoluzione, in carenza di uno strumento che evitasse il pericolo di doppie imposizioni fiscali, avrebbe costituito un danno per le iniziative italiane esposte, appunto, al rischio di un duplice prelievo, uno a Roma ed uno a Mosca.

In questo senso trova giustificazione l'affermazione contenuta nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della convenzione firmata a Roma il 26 febbraio 1985. Si tratta della valutazione per cui le misure contenute nella convenzione potranno «senz'altro favorire la presenza italiana in URSS, contribuendo in tal modo ad un riequilibrio della bilancia commerciale tra i due paesi».

Non è il caso di illustrare analiticamente i contenuti della convenzione che si riferiscono ai redditi delle «rappresentanze permanenti» (dizione richiesta dai sovietici in luogo della dizione «stabili organizzazioni»), ai «canoni» (espressione che designa compensi di qualsiasi natura), ai proventi derivanti dall'esercizio di attività di cantieri di costruzione e di montaggio, da dividendi, interessi eccetera.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione, si manifesta una asimmetria di norme che però non è considerata influente.

Per il prelievo su redditi «italiani», infatti, si applica il metodo della imputazione ordinaria: il fisco concede al soggetto interessato un credito, nei confronti dell'imposta nazionale, per le imposte sui redditi assolte in URSS, fino alla concorrenza della quota di detta imposta attribuibile al reddito di fonte estera. L'URSS ha preferito invece non indicare nella convenzione un metodo dettagliato, facendo registrare nel testo soltanto che le imposte pagate in Italia da residenti sovietici «saranno prese in considerazione nell'URSS in conformità alla legislazione interna». La differenza si spiega con l'esistenza in URSS del sistema unico della programmazione e del finanziamento economico, per cui i soggetti interessati versano al bilancio statale ciò che è dovuto avendo detratto quanto già assolto per imposte versate all'estero.

È particolarmente urgente l'approvazione del disegno di legge in oggetto in quanto l'entrata in vigore della convenzione è subordinata allo scambio dei reciproci strumenti di ratifica.

Il relatore si permette, a nome della Commissione affari esteri, di far rilevare che il ritardo con cui si provvede alla ratifica della presente convenzione è determinato dallo scioglimento della precedente legislatura e dal fatto che l'esame parlamentare si è dovuto iniziare *ex novo*. L'esempio è appropriato per mettere in luce l'esigenza di una verifica - in sede di revisione del Regolamento - sulle modalità e sui tempi relativi alla ratifica degli accordi internazionali, per la parte che concerne il Parlamento.

ROSATI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore, MAZZOLA)

7 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.